

PERIZIA TECNICA DI PARTE

PREMESSA

Il sottoscritto ing. Sportillo Carmelo, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi al n° 1132, con studio in Francavilla Fontana alla via Regina Elena n° 111, su incarico ricevuto dalla sig.ra NORMA ZAPPA, redige la presente perizia allo scopo di analizzare la compatibilità paesaggistica-ambientale del progetto di "Modifica sostanziale A.I.A. impianto esistente-variazione volumetrica mediante adeguamento dei profili altimetrici autorizzati in conformità al d.lgs 36/2003", proposto dalla società "LINEA AMBIENTE" s.r.l..

Il progetto suddetto riguarda l'ampliamento volumetrico con significativa sopraelevazione (giustificata dai proponenti come "*adeguamento dei profili altimetrici e ottimizzazione orografica*" !!!) della discarica controllata già esistente nel Comune di Grottaglie in località Caprarica.

VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO-PAESAGGISTICO

Una prima assurdità lampante, che risulta dalla lettura della documentazione tecnica progettuale redatta dal proponente, è il voler giustificare la sopraelevazione del profilo altimetrico già autorizzato, di ulteriori dieci metri, con la necessità di avere una pendenza maggiore dell'orografia al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento. Ciò non trova giustificazione in nessuna norma, anzi vi sono numerosi esempi di discariche dislocate presso il territorio regionale, aventi caratteristiche dimensionali analoghe a quelle esaminate ed altezza inferiore a sette metri (come quella di Francavilla Fontana), che non presentano nessun problema di deflusso idrico.

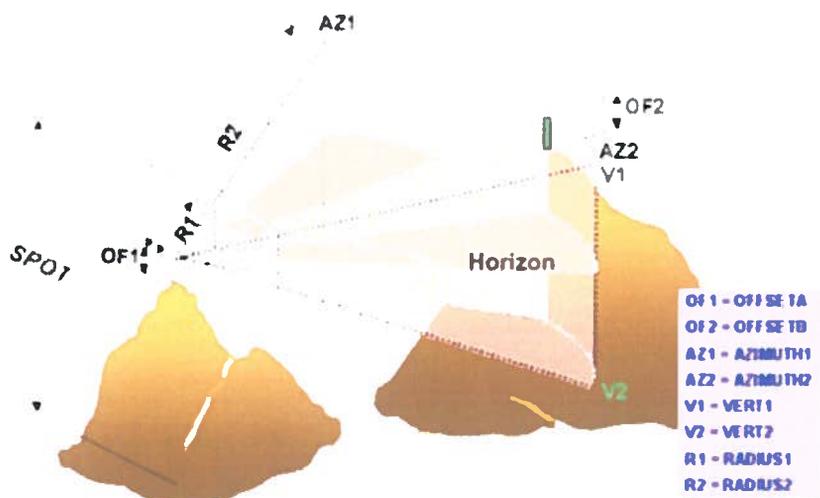
E' una motivazione molto debole quella posta alla base del progetto analizzato, in quanto non si può giustificare un ampliamento volumetrico di oltre 2.336.357 mc, che comporterà la movimentazione e lo sversamento di ulteriori migliaia di tonnellate di rifiuti, in un territorio già ampiamente compromesso sotto l'aspetto ambientale, idrogeologico e geomorfologico, nonché sotto l'aspetto economico-sociale.

Vi è inoltre da dire che, analizzando i profili altimetrici della discarica riportati in progetto e quelli esistenti ed in particolar modo con le quote del piano stradale della viabilità provinciale adiacente, si riscontra che, a fronte di un piano strada medio di circa 110 metri sul livello del mare, il profilo

La società proponente nulla dice circa l'impatto che una simile sopraelevazione comporterà sulla visuale panoramica dei luoghi.

Il sottoscritto ha proceduto all'effettuazione di un'analisi dell'intervisibilità dell'opera rispetto alla geomorfologia del territorio circostante.

Questa analisi è stata effettuata sulla base del modello DTM digitale del terreno disponibile sul SIT Puglia e costruendo una mappa di intervisibilità.



Parameters for controlling the viewshed analysis

Figura 3. Schema grafico analisi intervisibilità

In tali analisi si è considerato un raggio visivo di 10 km. Tale scelta è giustificata da quanto riportato nella bibliografia scientifica che non considera impattante dal punto di vista visivo analisi con dimensioni superiori a tale valore. Tanto che le aree non idonee del PPTR regionale considerano la stessa misura del raggio per i coni visuali degli impianti FER.

Nel raggio di 10 km dal sito di interesse vi sono i seguenti centri urbani:

COMUNE	DISTANZA IN LINEA D'ARIA (KM)
S.MARZANO	3,70
GROTTAGLIE	5,20
FRAGAGNANO	6,30
CAROSINO	6,50
S. GIORGIO JONICO	6,70
FRANCAVILLA FONTANA	9,50

In figura 4 seguente si riportano le risultanze dello studio di intervisibilità, nel raggio di 10 km, da cui risulta come l'intervento di sopraelevazione proposto sia visivamente impattante sulla quasi totalità del territorio circostante preso in esame.

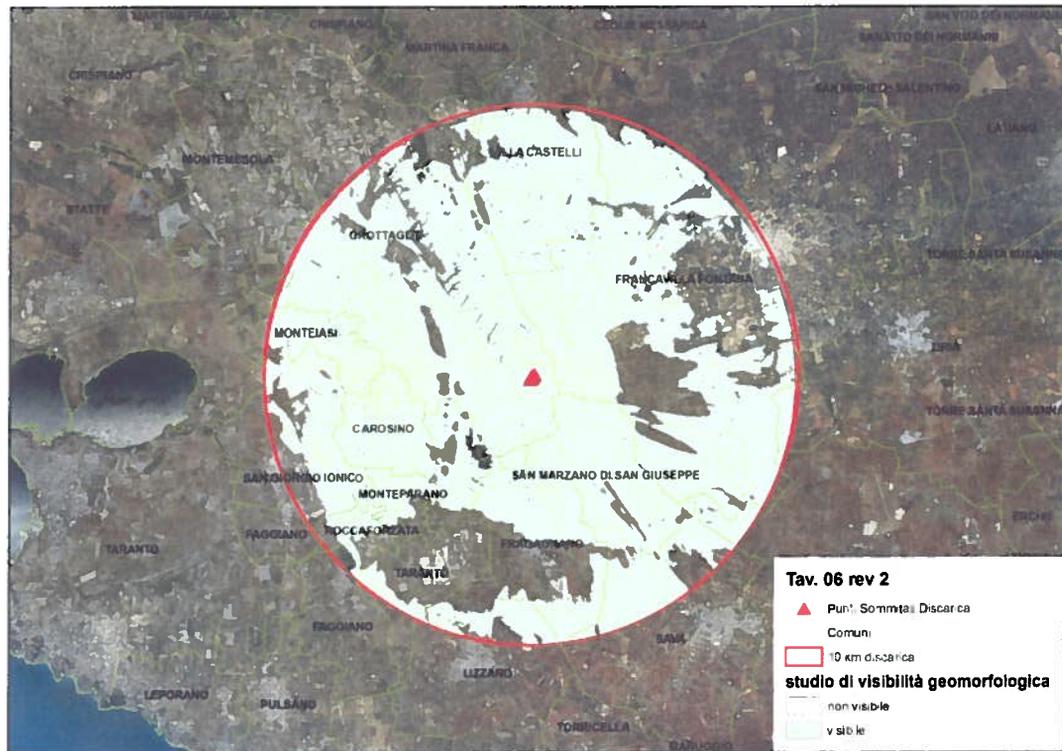


Figura 4

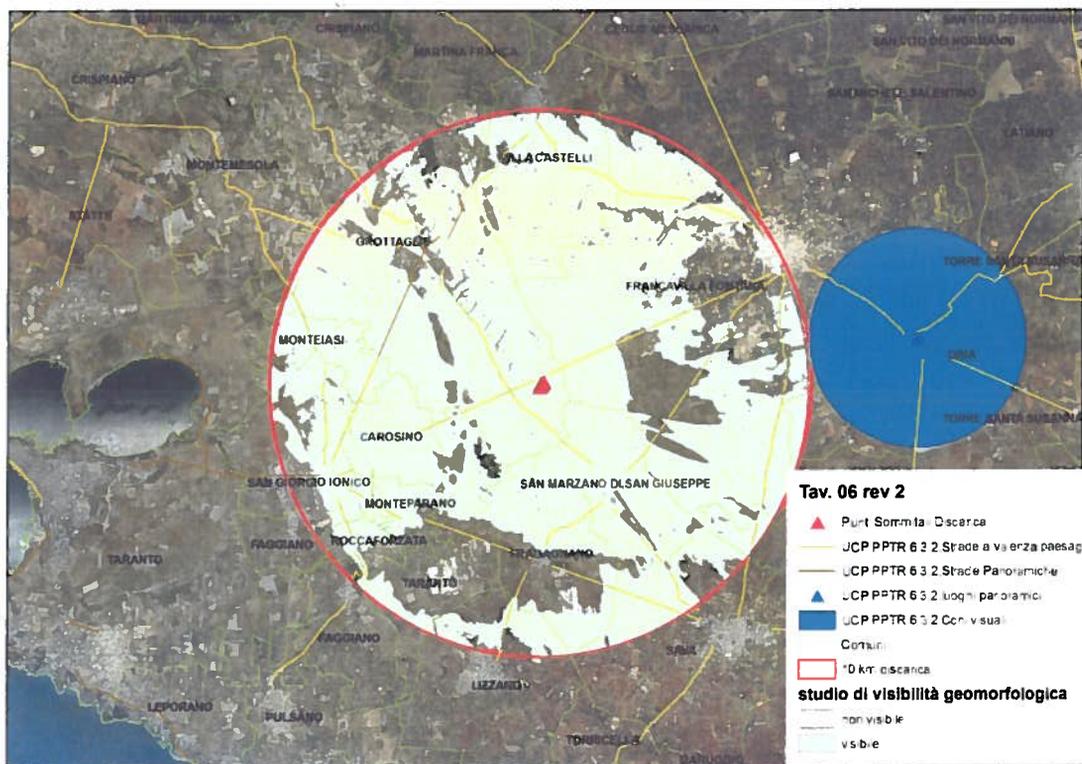


Figura 5

In figura 5, viene evidenziato come l'impatto visivo dell'opera abbia influenza anche su ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR vigente, come strade panoramiche e strade a valenza paesaggistica.

Si riporta quanto dettato dall'art. 84 delle N.T.A. del vigente PPTR, "Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico"

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

L'art. 88 comma 2 delle stesse NTA, (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi) impone che *"in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:..... a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;..."*.

Al comma 5 dello stesso articolo è inoltre riportato che: *"In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:*

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Inoltre l'area interessata dall'intervento di ampliamento volumetrico, ai sensi del PPTR approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, rientra in ben due contesti paesaggistici, come si evince dalla figura seguente:



Figura 6. Stralcio PPTR

- 1- Contesto 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali- U.C.P. Area di rispetto dei boschi
- 2- Contesto 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici – U.C.P. Aree di rispetto dei parchi e riserve

Ai sensi dell'art. 60 delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR, gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d) prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;

e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

L'art. 63 delle stesse N.T.A. indica le misure di salvaguardia per le aree di rispetto dei boschi:

“1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture

di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i

caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Ai sensi dell'art. 72 delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR per gli interventi ricadenti nelle aree di rispetto dei parchi e riserve vigono le seguenti Norme di Salvaguardia:

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Come si può facilmente evincere, l'intervento di ampliamento della discarica sito in c.da "Caprarica" non rientra in nessuno degli interventi di trasformazione consentiti dal PPTR.

Tanto ad assolvimento dell'incarico ricevuto

Francavilla Fontana, li 20 marzo 2016

il tecnico
